



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE DELLA QUALITA'
AGROALIMENTARE IPPICHE E DELLA PESCA
DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITA' AGROALIMENTARE
E DELL'IPPICA
PQAI IV

Modifica del disciplinare di produzione della denominazione "Canino" registrata in qualità di Denominazione di Origine Protetta in forza al regolamento (CE) n. 1263 della Commissione del 1 luglio 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee L 163 del 2 luglio 1996.

IL DIRETTORE GENERALE

Visto il Regolamento (CE) n. 1263 della Commissione del 1° luglio 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee L 163 del 2 luglio 1996, con il quale è stata iscritta nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette la denominazione di origine protetta "Canino";

Visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento e del Consiglio del 21 novembre 2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari;

Visto l'articolo 53, paragrafo 3 del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento e del Consiglio che prevede la modifica temporanea del disciplinare di produzione di un prodotto DOP o IGP a seguito dell'imposizione di misure sanitarie o fitosanitarie obbligatorie da parte delle autorità pubbliche;

Visto il regolamento delegato (UE) n. 664/2014 del 18 dicembre 2013 che integra il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento e del Consiglio in particolare l'articolo 6, comma 3 che stabilisce le procedure riguardanti un cambiamento temporaneo del disciplinare dovuto all'imposizione, da parte di autorità pubbliche, di misure sanitarie e fitosanitarie obbligatorie o motivate calamità naturali sfavorevoli o da condizioni metereologici sfavorevoli ufficialmente riconosciute dalle autorità competenti;

Visto la Determinazione della Regione Lazio G12637 Direzione Regionale Agricoltura e Sviluppo Rurale, Caccia e Pesca del 18 settembre 2017, che ha ufficialmente riconosciuto la necessità per l'annata 2017 di anticipare la raccolta al 1 ottobre 2017;

Considerato che, dalla relazione tecnica dell'ARSIAL emerge con chiarezza che l'andamento climatico 2017 è caratterizzato da una perdurante siccità accompagnata da medie termiche elevate e da una forte irradiazione luminosa che ha comportato un anticipo della maturazione dei frutti.

Considerato che il disciplinare di produzione all'articolo 4, (caratteristiche di coltivazione), prevede l'inizio della raccolta delle olive dal 20 ottobre e che il mantenimento di questa data, nell'annata olivicola 2017, comprometterebbe sia la quantità che la qualità dell'olio, comportando un grave danno economico ai produttori;

Ritenuto necessario provvedere alla modifica temporanea del disciplinare di produzione dell'olio extravergine di oliva DOP "Canino" ai sensi del citato articolo 53, paragrafo 3 del regolamento (UE) n. 1151/2012 e dell'articolo 6 comma 3 del regolamento delegato (UE) n. 664/2014;

Ritenuto che sussista l'esigenza di pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana la modifica temporanea apportata al disciplinare di produzione della DOP "Canino" attualmente vigente, affinché le disposizioni contenute nel predetto documento siano accessibili per informazione erga omnes sul territorio nazionale.

PROVVEDE

Alla pubblicazione della modifica del disciplinare di produzione della denominazione "Canino" registrata in qualità di Denominazione di Origine Protetta in forza al regolamento (CE) n. 1263 della Commissione del 1 luglio 1996.

La presente modifica del disciplinare di produzione della DOP "Canino" è temporanea e riguarda esclusivamente l'annata olivicola 2017 a decorrere dalla data di pubblicazione della stessa sul sito internet del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

Roma,

IL DIRETTORE GENERALE
Francesco Saverio Abate
(firmato digitalmente ai sensi del C.A.D)



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE DELLA QUALITA'
AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA
DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA
QUALITA' AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA
PQAI IV

Modifica temporanea del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta "Canino" ai sensi dell'articolo 53, punto 4 del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento e del Consiglio del 21 novembre 2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari del Parlamento Europeo e del Consiglio

Il disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta "Canino" pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana serie generale n. 264 del 11 novembre 1998 è così modificato:

L'articolo 4, paragrafo 8 è sostituito nel seguente modo: "La raccolta delle olive viene effettuata nel periodo compreso tra il 01 ottobre e il 31 dicembre di ogni campagna olivicola".

Le disposizioni di cui al punto precedente si applicano esclusivamente per l'annata olivicola 2017.